



# **NOVITA' IRAP DEDUZIONI**

---



# AUMENTO delle DEDUZIONI dalla BASE IMPONIBILE IRAP

Con il co. 484 dell'art. 1. L. 228/2012, il Legislatore è intervenuto a modificare il regime di deduzioni di cui all'art. 11, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (cd. Decreto Irap).

Le modifiche riguardano la «deduzione base» fruibile dalla generalità dei contribuenti che impiegano personale dipendente avente determinate caratteristiche;

La «deduzione maggiorata» a beneficio dei contribuenti che impiegano il personale di cui sopra nelle Regioni centro-meridionali e, infine, le deduzioni forfetarie per i contribuenti di minori dimensioni.



# IRAP-DEDUZIONI LAVORATORI DIPENDENTI

TIPOLOGIA LAVORATORE	DEDUZIONE ANTE COMMA 484	DEDUZIONE POST COMMA 484
Lavoratore dipendente a tempo determinato	euro 4.600	euro 7.500
Lavoratori di sesso femminile nonché individui di età inferiore a 35 anni	euro 10.600	euro 13.500

**IRAP-DEDUZIONI MAGGIORATE NELLE REGIONI  
ABRUZZO-BASILICATA CALABRIA-CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA  
SARDEGNA-SICILIA**

<b>TIPOLOGIA LAVORATORE</b>	<b>DEDUZIONE ANTE COMMA 484</b>	<b>DEDUZIONE POST COMMA 484</b>
Lavoratore dipendente a tempo determinato	euro 9.200	euro 15.000
Lavoratori di sesso femminile nonché individui di età inferiore a 35 anni	euro 15.200	euro 21.000



# IRAP-DEDUZIONE FORFEIARIA SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI

SCAGLIONI DI BASE IMPONIBILE	DEDUZIONE ANTE COMMA 484	DEDUZIONE POST COMMA 484
Fino a euro 180.759,91	euro 7.530	euro 8.000
Da euro 180.759,92 a euro 180.839,91	euro 5.500	euro 6.000
Da euro 180.839,92 a euro 180.919,91	euro 3.700	euro 4.000
Da euro 180.919,92 a euro 180.999,91	euro 1.850	euro 2.000

# IRAP-DEDUZIONE TORFETARIA - ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI, IMPRESE INDIVIDUALI e SOCIETA' di PERSONE

SCAGLIONI DI BASE IMPONIBILE	DEDUZIONE ANTE COMMA 484	DEDUZIONE POST COMMA 484
Fino a euro 180.759,91	euro 9.500	euro 10.500
Da euro 180.759,92 a euro 180.839,91	euro 7.125	euro 7.875
Da euro 180.839,92 a euro 180.919,91	euro 4.750	euro 5.250
Da euro 180.919,92 a euro 180.999,91	euro 2.375	euro 2.625



**Art. 2, co. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201,  
conv. Con modif. dalla L.  
22.12.2011, n. 204**

*“A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

---



Per effetto delle disposizioni citate si incrementa pertanto la quota deducibile dall'IRAP versata alle regioni, a fini dell'IRES e IRPEF aggiungendo alla «vecchia» deduzione forfetaria del 10%, già prevista dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 185/2008, una ulteriore deduzione connessa al costo del personale.

Tale nuova deduzione, a differenza di quella del 10% di cui al paragrafo precedente che viene determinata con un criterio forfetario, viene analiticamente determinata sulla base del costo del personale che ha concorso alla determinazione della base imponibile IRAP per il periodo d'imposta per il quale è stato effettuato il versamento.

---



In sostanza ciò significa che:

- Se in un determinato periodo di imposta, alla base imponibile IRAP hanno concorso, sia interessi passivi che costi del personale, per la corrispondente IRAP versata per tale periodo d'imposta è possibile usufruire sia della deduzione forfetaria del 10% e sia di quella «analitica» del costo personale.
-



- Se in un determinato periodo d'imposta, alla base imponibile IRAP hanno concorso solo interessi passivi e non costi del personale, per la corrispondente IRAP versata per tale periodo d'imposta è possibile usufruire solo della deduzione forfetaria del 10% e non quella «analitica» del costo del personale.
-



- Se in un determinato periodo di imposta, alla base imponibile IRAP hanno concorso non gli interessi passivi ma solo costi del personale, per la corrispondente IRAP versata per tale periodo d'imposta è possibile usufruire solo della deduzione «analitica» del costo del personale.
-



## *Modalità di determinazione della deduzione*

Tale deduzione va analiticamente determinata sulla base del costo del personale ed assimilati, che va assunto al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 446/1997 (c.d. «cuneo fiscale»); ciò significa che, in genere, la deduzione spettante è determinata come segue: